



Convenzione ex articolo 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2014 dei dipendenti degli enti locali del Comparto Regioni - Autonomie Locali per "l'utilizzazione parziale e temporanea presso il Comune di Montalbano Jonico (MT) dell'arch. Giancarlo De Angelis, dipendente a tempo indeterminato presso l'Area Tecnica della Provincia di Matera".

L'anno duemilasedici il giorno 18 del mese di Luglio presso la sede della Provincia di Matera, in Matera, alla Via Ridola n.60,

TRA

- **La Provincia di Matera** (di seguito anche Provincia nonché Ente di provenienza), con sede in Matera, alla Via Ridola n.60, rappresentata dal Dr. Alfonso Marrazzo, quivi domiciliato, in qualità di dirigente dell'Area Servizio Risorse Umane,

E

- **Il Comune di Montalbano Jonico** (di seguito anche Comune nonché Ente di utilizzazione), rappresentata dal DOCT. ANTONIO TRIPALDI, in qualità di RESP. P.O. AREA ENTRATE - PERSONALE - ATT. PROD domiciliato per la carica presso la sede municipale sita in Montalbano Jonico, al Viale Sacro Cuore di Gesù, 11,

PREMESSO CHE:

- con nota prot.n.9520 dell'1/07/2016, acquisita presso la Provincia di Matera al prot.n.16502 del 05/07/2016, il Comune di Montalbano Jonico ha inoltrato richiesta di utilizzazione a "tempo parziale" dell'arch. Giancarlo De Angelis dipendente della Provincia di Matera;
- previa disponibilità del lavoratore interessato, la Provincia di Matera ha autorizzato l'utilizzazione parziale e temporanea dell'arch. Giancarlo De Angelis, profilo professionale "specialista tecnico", categoria "D", posizione economica "D1", dipendente a tempo indeterminato presso l'Area Tecnica della Provincia di Matera, come risulta dalla determinazione dirigenziale della competente Area I Amministrativa n. 1223 del 15 LUG. 2016 che approva, altresì, lo schema della presente convenzione;
- l'utilizzazione parziale e temporanea di che trattasi è disciplinata dall'art.14 del C.C.N.L. 22/01/2004 "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";
- con determinazione n. 1222 del 15 LUG. 2016 la Provincia di Matera ha sottoscritto con il Comune di Garaguso una convenzione di utilizzazione a "tempo parziale" con il medesimo dipendente, per complessive n.9 ore settimanali con decorrenza dal 18/07/2016.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 (Richiamo alle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 (Oggetto della convenzione)

Il Comune e la Provincia accettano, di comune accordo, l'utilizzazione a tempo parziale - per una parte dell'orario ordinario d'obbligo di lavoro e per il periodo di cui al successivo art.5 - dell'arch. Giancarlo De Angelis, nato a Grottole (MT) l'8 marzo 1960, residente a Matera, alla Via Cosenza n.25, c.f. DNG GCR 60C08 E213P, dipendente a tempo indeterminato presso l'Area Tecnica della Provincia, iscritto al profilo professionale "Specialista Tecnico" Cat. "D", posizione economica "D1".



Dato atto che la presente convenzione tende a soddisfare, in modo precipuo, le necessità del Comune in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.129 del 30/06/2016 che tra l'altro prevede *"-provvedere, per l'Area Tecnica-Manutentiva di avvalersi dell'istituto del Comando per un dipendente di cat.D che non crea un nuovo rapporto di lavoro il quanto il dipendente comandato rimane sottoposto a regolamentazione giuridica ed economica del rapporto di lavoro originario"*.

Art.3 (Decorrenza e durata)

La presente convenzione decorre dal 18 luglio 2016 e avrà durata fino al 17/07/2017, salvo proroghe da comunicare due mesi prima.

Eventuale anticipata scadenza sarà formalizzata mediante semplice comunicazione dell'Ente proponente.

Art.4 (Compiti del dipendente)

Fermo restando il ruolo e relativi compiti già svolti presso la provincia, il dipendente svolgerà presso il Comune i compiti previsti dal ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle vigenti leggi, contratti collettivi di lavoro, nonché dai regolamenti degli uffici e dei servizi del Comune.

Art.5 (Tempo di lavoro e relativa articolazione)

Viene stabilita la seguente articolazione dell'orario di lavoro a cui dovrà attenersi scrupolosamente il dipendente:

- n.12 ore settimanali presso la Provincia dal 18/07/2016 al 17/07/2017;
- n.15 ore settimanali presso il Comune dal 18/07/2016 al 17/07/2017 da effettuarsi nei giorni di lunedì e giovedì;

Art.6 (Gestione del rapporto di lavoro)

Tutti gli atti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del dipendente, ivi compreso il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva della Provincia, titolare del rapporto medesimo, nulla escluso.

Art.7 (Ripartizione degli oneri)

Gli oneri finanziari occorrenti per il trattamento economico del lavoratore sono così rispettivamente ripartiti:

- 33,33% a carico della Provincia ;
- 41,66% a carico del Comune;

tenuto conto dell'articolazione dell'orario di lavoro di cui al precedente articolo 5.

Art.8 (Modalità di rimborso)

La Provincia trasmetterà la richiesta di rimborso al Comune per il recupero degli oneri di cui all'art.6, ogni trimestre, che provvederà al pagamento entro il mese successivo.

Art.9 (Forme di incentivazione)

Il Comune, avvalendosi della facoltà di cui al comma 4 dell'art.14 del C.C.N.L. 22/01/2004, potrà affidare al lavoratore la responsabilità della posizione organizzativa, secondo quanto stabilito dal medesimo comma 4 e successivo comma 5.

È prevista altresì, in favore del lavoratore, l'applicazione dei seguenti istituti contrattuali:

- a) Attribuzione dell'indennità di comparto;
- b) Indennità di risultato, se spettante;
- c) Rimborso delle spese sostenute ai sensi del comma 6 del richiamato art.14, se spettanti.

Art.10 (gestione del rapporto di lavoro)

L'utilizzo del lavoratore da parte della Provincia e del Comune non si configura come una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza della Provincia, anche per quel che riguarda l'applicazione della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali; in questo specifico caso, per una corretta gestione delle selezioni, la Provincia acquisisce dal Comune tutte le informazioni e le eventuali valutazioni indispensabili, secondo le regole e i criteri definiti dal contratto decentrato integrativo.

Art.11 (revisione della convenzione)

Sulla base di eventuali fabbisogni rappresentati dal Comune, in rapporto alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, potranno essere effettuate modifiche e/o adeguamenti della presente convenzione.

Art.12 (rinvio)

Per quanto non regolato dalla presente convenzione si fa espresso rinvio alla vigente disciplina normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto in triplice originale.

Per la Provincia di Matera:

(dr. Alfonso Marrazzo)



Per il Comune di Montalbano Jonico:

Il Responsabile dell'Area

Entrate - Personale - Att. Produttive
(Dott. Antonio TRIPALDI)

